



Caucus CLN.

## REGOLAMENTO OPERATIVO

### Premessa

**I Caucus o Assemblee di piazza.** La parola “caucus “deriva, molto probabilmente, da un termine in lingua Algonquia – una tribù indiana che abitava il Nord America prima dell’arrivo dei colonizzatori – usato per indicare il "consiglio degli anziani". Per noi oggi **rappresenta l'occasione di incontro tra sostenitori di un movimento politico che si voglia dare una rappresentanza e una organizzazione, nell'ottica di un personale e sentito desiderio di agire per l'interesse collettivo nella cornice dei valori portati avanti dal CLN.**

**Art. 1. Indizione.** Sono indetti 21 caucus volti alla selezione di un rappresentante per ogni Regione nel coordinamento del CLN. I caucus si terranno nei capoluoghi di Regione o di provincia autonoma in una data compresa fra il 20/04/2022 e il 31/05/2022.

**Art. 2. Caucus generale suppletivo.** Un caucus unico centrale suppletivo potrà essere convocato in Roma qualora il 15 giugno 2022 si verificasse la necessità di completare il Coordinamento del CLN.

**Art. 3. Elettorato attivo.** Possono fare parte dell'elettorato attivo dei caucus tutti coloro che si registrano online entro il termine indicato e si presentano il giorno e all'orario prefissato presso il luogo individuato per la partecipazione e che abbiano compiuto i 18 anni di età.

**Art. 4. Elettorato passivo.** Possono fare parte dell'elettorato passivo tutti i residenti o gli abitanti o i presenti nella Regione in cui si svolge ciascun Caucus e la cui candidatura non sia stata considerata contraria ai requisiti per la partecipazione, di cui al Modulo di candidatura, con provvedimento motivato del coordinamento provvisorio CLN.

**Art. 5. Garanti e validità dei caucus.** Ogni caucus si svolge sotto la direzione di due Garanti di genere diverso. I Garanti sono nominati per ciascun caucus dal coordinamento provvisorio del CLN. Essi non possono esercitare elettorato né attivo né passivo. I Garanti contano i partecipanti e dichiarano la validità del caucus quando è raggiunto il numero minimo di 50 partecipanti complessivi.

**Art. 6. Votazione del rappresentante regionale.** I Garanti, svolta una breve introduzione esplicativa delle modalità di lavoro, dichiarano aperte le operazioni di voto.

I candidati regolarmente registrati vengono invitati in ordine alfabetico a presentarsi e a esplicitare le grandi linee della propria visione politica relativa alle priorità del CLN. La durata massima dell'intervento, indicativamente non superiore ai 10 minuti, verrà comunicata in modo tassativo dai garanti e dovrà essere rispettata a pena di esclusione.

Terminate le presentazioni, i candidati vengono invitati a raggiungere una posizione a debita distanza l'uno dall'altro sulla piazza. Gli elettori vengono invitati a raggrupparsi intorno al proprio candidato. I garanti, a quel punto, contano i raggruppamenti e dichiarano eletto il candidato con maggior numero di persone nel proprio raggruppamento. In caso di parità sono destinati ulteriori cinque minuti alla discussione diretta al fine di consentire l'eventuale modifica della composizione dei raggruppamenti con ballottaggio fra quanti siano alla fine in parità di voto. Se perdura lo stallo, il candidato scelto sarà il più giovane d'età anagrafica.

Art. 7. **Elezione responsabile provinciale.** Il caucus potrà successivamente essere chiamato ad eleggere, qualora si siano registrate candidature per questo ruolo, rappresentanti provinciali. L'elezione avverrà con la medesima modalità prevista per il rappresentante regionale.

Art. 8. **Risultati dei caucus.** Terminate le operazioni di voto i Garanti compilano una lista degli eletti e una gradatoria. L'eletto a rappresentante regionale viene invitato a svolgere un breve discorso di accettazione del mandato. La stessa operazione potrà svolgersi per gli eletti provinciali nel caso rimanga tempo sufficiente.

Art 9. **Verbale di fine lavori.** Terminati i discorsi di accettazione, i garanti dichiarano chiuso il caucus e danno lettura del verbale che simultaneamente trasmetteranno al coordinamento provvisorio del CLN.

Art. 10. **Integrazione del CLN.** Gli eletti di ciascuna regione entrano immediatamente in funzione nel coordinamento nazionale che verrà convocato senza ritardo dal Presidente. Sarà loro responsabilità convocare, entro la settimana successiva l'insediamento, col supporto della segreteria organizzativa del CLN, il coordinamento composto dagli eletti provinciali, anche al fine di definire le modalità di perfezionamento della composizione qualora non completata.